



# CITTÀ DI CIAMPINO

CITTA' METROPOLITANA DI ROMA CAPITALE

## ORDINANZA DELL'UFFICIO VIABILITÀ

**N. 14 - REG. GEN. N. 15  
DEL 07-02-2018**

**OGGETTO:**

Limitazione circolazione veicolare all'interno della Fascia Verde - Domenica ecologica 11 febbraio 2018

### IL DIRIGENTE ROBERTO ANTONELLI

- Premesso che con decreto Legislativo n. 351 del 04.08.1999 sono state dettate norme in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria in attuazione della direttiva 96/62 CEE; che con decreto n. 60 del 02.04.02 del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio sono state recepite le direttive 1999/30/CEE e 2000/69/CEE, concernenti i valori limite di qualità dell'aria ambiente per i principali inquinanti atmosferici; che il Ministero dell'Ambiente con decreto n. 163 del 21/04/1999 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari unitamente all'art. 9 del D.M. 20.05.91, in caso di superamento o di previsione di superamento dei livelli e degli obiettivi di qualità dell'aria stabilisce la necessità di misure di limitazione della circolazione di cui all'art. 7, comma 1, lettera a) e b) del D.lgs. n. 285/92 "Nuovo Codice della Strada";
- Dato atto che la Regione Lazio con D.G.R. n. 448 del 23.06.2008 ha inserito il territorio del Comune di Ciampino in classe "B" per quanto riguarda l'inquinamento da PM10 e che con successiva DGRL n. 536 del 15/09/2016 la suddetta classificazione è stata variata ed il comune di Ciampino risulta ora in Classe 1;
- Vista La delibera di giunta comunale n. 28 del 10/03/2017 di presa d'atto delle disposizioni della DGRL 536/2016 nella quale, tra le altre prescrizioni si istituisce il divieto di circolazione dei mezzi ad uso privato nelle seguenti domeniche del periodo invernale dalle ore 8,00 alle ore 18,00 nel territorio del centro urbano come delimitato con atto di G.C. 26/2016:  
-seconda domenica di dicembre;  
-seconda domenica di gennaio;  
-seconda domenica di febbraio;
- Visto l'art. 7 del Nuovo Codice della Strada, con il quale si dà facoltà ai Comuni di limitare la circolazione veicolare nei centri abitati, per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
- Vista la direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 7 luglio 1998 "Direttiva sul controllo dei gas di scarico degli autoveicoli ai sensi dell'art. 7 del Nuovo Codice della Strada", che

	disciplina l’emanazione dei provvedimenti di limitazione della circolazione;
Viste	le D.G.R. n. 13126/03 e n. 128/04 e n. 938/05;
Visto	il “Piano per il risanamento della Qualità dell’Aria” in attuazione del D.Lgs. n. 351/1999 approvato con deliberazione del Consiglio regionale n. 66 del 10/12/2009;
Visti	gli artt. 5, 6 e 7 del Codice della Strada approvato con decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, con i quali si dà facoltà ai Comuni di stabilire obblighi, divieti e limitazioni a carattere permanente o temporaneo per quanto riguarda la circolazione veicolare sulle strade comunali;
Visto	il regolamento comunale di Polizia Urbana;
Visto	il regolamento comunale di Igiene e Sanità;
Vista	la delibera di giunta comunale n. 26 del 26/02/2016;
Visto	il T.U.E.L. approvato con D. Lgs. n° 267 del 18.08.00;

A tutela e salvaguardia della pubblica e privata incolumità,


### ORDINA

La limitazione della circolazione veicolare per **Domenica 11 febbraio 2018**, con divieto di circolazione dei mezzi ad uso privato – **EURO 0 – 1 – 2 – 3** a BENZINA - **EURO 0 – 1 – 2 – 3 - 4** a DIESEL – Ciclomotori EURO 0 – 1 a quattro tempi – Motocicli – EURO 0 – 1 – 2 – a quattro tempi - dalle **ore 8,00 alle ore 18,00** nel centro urbano all’interno della **Fascia Verde** come delimitato con atto di G.C. n. 26/2016:

Le limitazioni alla circolazione suddetta **non riguardano**:

- i veicoli a trazione elettrica ed ibridi;
- i veicoli alimentati a metano, a GPL e veicoli BI-FUEL (benzina/GPL o metano), anche trasformati, marcianti con alimentazione GPL o metano;
- autoveicoli ad accensione comandata (benzina) EURO “4”- 5 - 6;
- autoveicoli a gasolio “EURO “5” – “6”;
- ciclomotori a 2 ruote con motore 4 tempi EURO “2” e successivi;
- motocicli a 4 tempi EURO “3” e successivi;
- i veicoli adibiti a servizi di polizia, servizi pubblici adibiti a compiti di sicurezza, servizi di protezione civile, servizi sanitari;
- i veicoli guidati da soggetti portatori di handicap con patente B speciale (ex F) e autoveicoli al servizio di persone invalide muniti del contrassegno di cui all’art. 381 del D.P.R. n. 495/92;
- gli autoveicoli ad uso speciale per il soccorso stradale; veicoli adibiti al trasporto pubblico collettivo (autobus), compresi i taxi, gli autoveicoli a noleggio con conducente ed il trasporto collettivo convenzionato per studenti;
- i veicoli con targa C.D., S.C.V. e C.V.;
- i veicoli delle aziende incaricate della gestione dei servizi pubblici a rete (acqua – luce – gas – telefonia) impiegati per il pronto intervento, la manutenzione straordinaria di impianti pubblici e privati a servizio delle imprese e dell’utenza civile;
- i veicoli utilizzati da medici e veterinari in visita urgente comprovata mediante autocertificazione e muniti di apposito contrassegno rilasciato dall’ordine professionale;
- i veicoli utilizzati da medici, veterinari ed operatori socio-sanitari in turno di reperibilità nell’orario di limitazione della circolazione muniti di certificazione, rilasciata dalla struttura sanitaria di appartenenza, attestante l’orario di reperibilità ed avente validità per il tempo strettamente necessario a percorrere il tragitto casa- lavoro e viceversa; per tali figure professionali le rispettive strutture sanitarie dovranno inviare, a mezzo fax, al Comando di Polizia Municipale possibilmente entro le ore 20.00 del giorno precedente il divieto di circolazione, l’elenco del personale interessato a firma del Responsabile del servizio;
- gli autoveicoli dei cortei funebri (con autocertificazione valida 90 minuti) veicoli di ditte di onoranze funebri per lo svolgimento delle proprie attività. L’autocertificazione, da esibire su richiesta degli organismi di vigilanza, va redatta su carta libera indicando nome, cognome, data di nascita, targa auto, nome defunto, chiesa e cimitero interessati;
- i veicoli adibiti al trasporto di farmaci e prodotti per uso medico, muniti di apposito contrassegno e veicoli che trasportano attrezzature e merci per il rifornimento di ospedali e scuole;
- gli autoveicoli adibiti al trasporto di generi alimentari deperibili e di giornali;

- i veicoli adibiti alla raccolta dei rifiuti urbani, allo spazzamento delle strade e veicoli adibiti al trasporto di rifiuti speciali di ditte iscritte all'Albo Nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento rifiuti e spurgo pozzi neri o condotti fognari;
- i veicoli degli istituti di vigilanza privata e veicoli adibiti al trasporto di valori e articoli di monopolio a servizio di esercizi commerciali;
- i veicoli del servizio postale;
- i veicoli utilizzati per il trasporto di persone che si rechino presso strutture sanitarie per visite specialistiche, terapie ed analisi programmate, in possesso della relativa certificazione medica e prenotazione riportante giorno e ora della visita;
- i veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura sanitaria di competenza;
- i veicoli utilizzati per il trasporto di persone che partecipano a cerimonie religiose programmate antecedentemente alla data della presente ordinanza, cerimonie nuziali o funebri, purché' i conducenti siano in possesso di appositi inviti o attestazioni rilasciate dai ministri officianti;
- i veicoli utilizzati nell'organizzazione di manifestazioni e iniziative promosse o patrociniate dal comune di Ciampino per le quali sono state precedentemente rilasciate autorizzazioni fornite di apposita documentazione;
- i veicoli delle associazioni o società sportive appartenenti a federazioni affiliate al coni o altre federazioni riconosciute ufficialmente, degli iscritti alle stesse e degli spettatori con indicante luogo e orario della manifestazione sportiva nella quale l'iscritto è direttamente impegnato;



All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti il Comando di Polizia Locale e per quanto di competenza tutte le Forze di Polizia stradale di cui all'art. 12 del codice della strada.

La presente ordinanza deve essere indirizzata:

Al Comando Polizia Locale Sede	Per attività di verifica della presente ordinanza
Alla Tenenza dei Carabinieri di Ciampino Viale J. F. Kennedy n. 50 fax 06-7914453	Per attività di verifica della presente ordinanza
Al Commissariato P.S. di Marino Piazza Don L. Sturzo n. 23 fax 06 938090231	Per attività di verifica della presente ordinanza
Alla Segreteria del Sindaco Sede	Per la registrazione e per la divulgazione ed informazione alla cittadinanza
All'Ufficio U.R.P. Sede	Per informazione pubblica
All'Ufficio Comunicazione Sede	Per informazione pubblica
All'Assessore all'Ambiente Sede	Per conoscenza
All'Assessore alla Salute Sede	Per conoscenza
All'Assessore alla P.L. Sede	Per conoscenza
All'Assessore alla P.I. Sede	Per conoscenza
All'Assessore alle Attività produttive Sede	Per conoscenza
All'Assessore alla Comunicazione Sede	Per conoscenza
Al Segretario Generale Sede	Per conoscenza
All'Ufficio Ambiente Sede	Per attività di verifica della presente ordinanza
All'Ufficio Viabilità Sede	Per attività di verifica della presente ordinanza
Alla Prefettura di Roma - Ufficio Territoriale del Governo – Via IV Novembre n. 119 A 00187 Roma	Per conoscenza
Alla Regione Lazio - Dipartimento Qualità Ambientale – Viale del Tintoretto n. 432 - 00142 Roma	Per conoscenza
Alla Provincia di Roma – Dipartimento IV – Servizio Tutela Amb.- Via Tiburtina n. 691 – 00159 Roma	Per conoscenza
Ad Ambi.en.te. S.p.A. – Piazza Kennedy n. 15 - Ciampino	Per conoscenza
Alla A.S.L. Rm Distretto H3 – Via M. Calò n. 5 00043 Ciampino (RM)	Per conoscenza

Ai sensi dell'art. 3, 4° Comma della legge 7.8.90 n° 241 con s.m.i. avverte che contro la presente ordinanza è ammesso ricorso al T.A.R. nel termine di 60 giorni dalla notifica, oppure, in via alternativa, ricorso al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notifica.

Secondo quanto stabilito dal paragrafo 4.6, Sezione 1 del Piano triennale per la prevenzione della corruzione 2018 – 2020, approvato dalla Giunta comunale con Del. n. 9 del 24.01.2018, il Responsabile del Procedimento ed il Dirigente competente non si trovano in situazione di conflitto di interesse in relazione al presente atto

Ciampino, 07-02-2018

L'ESTENSORE

F.to ENRICO COLELLA

IL RESPONSABILE DEL  
PROCEDIMENTO

F.to ENRICO COLELLA

IL DIRIGENTE

F.to ROBERTO  
ANTONELLI

Pubblicata on line sul sito istituzionale, il

Copia atto uso amministrativo